



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.2172 del 2002, proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Provveditorato agli studi di Benevento ed il Provveditorato agli studi di Napoli, in persona, ciascuno, dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Cinzia DE RIENZO, nata a Benvenuto l'11 luglio 1977, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio de Luca ed Antonio Caroscio, con domicilio eletto in Roma, via Conca d'Oro n. 285, presso lo studio dell'Avv. Francesco Giuliano;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione II, n. 4720 del 26 ottobre 2001 (erroneamente indicata dall'appellante con il n. 4550);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive

N.

Reg.Dec.

N. 2172 Reg.Ric.

ANNO 2002

difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 novembre 2002, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l'Avv. dello Stato Volpe, per l'Amministrazione appellante e l'Avv. Carrozzo per delega dell'avv. Caroscio per l'appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L'amministrazione scolastica in epigrafe impugna la sentenza n. 4720/2001 (erroneamente indicata dall'appellante con il n. 4550) con la quale il Tribunale Amministrativo regionale della Campania ha accolto il ricorso (n. .4560/2001 R.G.) proposto dalla attuale appellata per l'annullamento del decreto di esclusione della interessata dalla partecipazione al concorso per titoli ed esami, relativo ad abilitazione all'insegnamento e conseguente accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, disposta sulla considerazione ostativa della mancanza del possesso del titolo di studio, in quanto il diploma presentato con la domanda di partecipazione sarebbe stato rilasciato dall'Istituto **magistrale "Guazzi" di Benevento al termine di corso sperimentale ad indirizzo linguistico.**

Sarebbe viziato il procedimento logico giuridico seguito dal giudice di primo grado nel ritenere titolo valido il diploma in questione, in quanto, al contrario, **non** vi sarebbe equivalenza fra il diploma di maturità ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo socio-psico-pedagogico, non essendovi coincidenza delle materie di insegnamento e di ammontare di ore

settimanali. La differente valutazione del Tribunale Amministrativo Regionale, fra l'altro, sarebbe viziata in quanto volta a sovrapposti alla valutazione della competente amministrazione nella individuazione dei titoli idonei ai fini della partecipazione al concorso.

La sentenza appellata andrebbe dunque riformata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.

Costituitasi l'interessata per resistere all'appello, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 19 novembre 2002 e trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Il problema posto alla Sezione - consistente nella utilità o meno del diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e l'accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il cui bando richiedeva, ai fini dell'ammissione, il possesso di diploma di scuola magistrale - deve essere risolto affermativamente, nel senso indicato dal giudice di primo grado, sulla considerazione che **la sperimentazione scolastica, intesa**, a norma dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) **come "ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture"** è stata autorizzata ed attuata - dall'Istituto magistrale "Guachi" di Benevento - in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione

(anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo psicopedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie.

In tale quadro, la “piena validità” riconosciuta secondo i “criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”, a norma del successivo art. 279 (anch’esso abrogato dal vitato D.P.R. del 1999), al diploma di maturità linguistica, **non** priva il titolo di studio conferito dall’Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, **ma** aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria.

E’ pertanto irrilevante la postuma precisazione dell’Autorità scolastica centrale (nota 28 settembre 2000), e ciò anche sulla considerazione che la clausola del bando di cui all’art. 2 punto 5) trova ulteriore precisazione all’art. 4 lett. f) nella quale espressamente si richiede ai fini della partecipazione al concorso, la dichiarazione, nella domanda di partecipazione, del possesso di diploma rilasciato “di Istituto magistrale”, senza ulteriore precisazione.

L’appello, pertanto deve essere respinto, ponendosi a carico dell’appellante le spese del presente grado del giudizio che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;

Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della resistente, del pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi €1500,00 oltre IVA e CAP come per legge;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 19 novembre 2002, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Giorgio GIOVANNINI	Presidente
Alessandro PAJNO	Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI	Consigliere Est.
Giuseppe MINICONE	Consigliere
Lanfranco BALUCANI	Consigliere

Presidente

Consigliere

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria